

Convenzione tra il Comune di Cressa

e

l'Associazione "Canile Rifugio Paquito ODV" – nel seguito "Associazione"

L'anno Duemilaventitre il giorno 11 (Undici) del mese di Gennaio

tra

Il Sig. GATTONI Mauro Nato a Omegna (NO) il 6 Gennaio 1961 - Sindaco pro-tempore del Comune di CRESSA - CF/P.IVA 00379480031, domiciliato per la carica presso la casa comunale, che agisce in nome e per conto del Comune di CRESSA (NO)

e

la sig Paola Gaboli, nella sua qualità di presidente dell'associazione "Canile Rifugio Paquito ODV", fondata con atto notaio Bottaio di Milano, Rep. 77253/9654 e successive modifiche avente sede in Fontaneto d'Agogna, Via Amendola n. 48, CF 10895390150 P.IVA 01729760031 legale rappresentante della stessa, nata a Ghemme (NO) il 22 Aprile 1952,

in data 11/01/2023

Stipulano la seguente convenzione avente per oggetto:

Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio (ARTT. 1 – 14)

ART. 1

L'Associazione garantisce l'erogazione del servizio di ricovero e mantenimento dei randagi in ottemperanza all'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 (ordinanza Martini) e alla Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009, che disciplinano le garanzie di benessere animale dentro e fuori le strutture di ricovero.

ART. 2

La consegna di ogni cane a cura del personale del canile sanitario di competenza sarà accompagnata da relativa documentazione.

All'atto del ritiro del cane l'Associazione redigerà una scheda corredata da fotografia con una descrizione del cane. L'originale della scheda sottoscritta dall'incaricato dell'Associazione sarà custodito dall'Associazione che, dietro richiesta scritta, ne potrà trasmettere copia al Comune.

ART. 3

Ogni cane rinvenuto sul territorio del comune e consegnato dal canile sanitario di competenza, sia esso già iscritto all'anagrafe canina all'atto di cattura o successivamente identificato mediante l'applicazione di microchip a cura del Veterinario ASL, prestati gli adempimenti di cui gli articoli che seguono, resterà a disposizione del proprietario per 60 gg dalla data di cattura, scaduti i quali l'Associazione avrà la disponibilità del cane e potrà decidere autonomamente sulla destinazione dello stesso collocandolo in adozione presso terzi che, a suo giudizio insindacabile, diano sicure garanzie di buon trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'Associazione si riserva il diritto di verificare il trattamento usato sul cane collocato presso terzi e di revocare il preaffido/l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la salute psicofisica del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili), che rientrerà in carico al Comune.

Nel caso di modifiche di carattere ambientale, di salute o familiari del soggetto adottante, l'Associazione potrà autorizzare la restituzione del cane adottato.

Collocando cani presso privati, l'Associazione potrà accettare spontanee offerte di denaro che saranno utilizzate per il mantenimento e la cura degli animali ospitati presso il ricovero, secondo le finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 4

Previo intervista preliminare con il candidato adottante, l'Associazione lo accompagnerà a visitare il canile presentando i soggetti e valutando le loro caratteristiche di adottabilità. Individuato il cane adatto, si procederà al controllo pre-affido della futura abitazione e ad organizzare alcuni incontri presso il canile al fine di agevolare la conoscenza reciproca. Il cane verrà inserito nella nuova famiglia in prova pre-affido e potrà essere restituito dall'adottante sulla base di valide motivazioni. L'Associazione si riserva sempre il diritto di verificare il trattamento sul cane e di confermarne o revocarne l'adozione se non lo ritenesse idoneo per la sua salute e il suo benessere psicofisico, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili).

ART. 5

Ogni cane rinvenuto sul territorio del comune come da ART. 3, se reclamato dal legittimo proprietario entro 60 gg dalla cattura, verrà riconsegnato allo stesso a cura del personale del canile secondo procedura ASL: in questo caso l'Associazione si riserva di verificare preventivamente le condizioni di detenzione e, in caso venissero riscontrate problematiche di malgoverno, provvederà alla segnalazione al Comune interessato e alle autorità di competenza in ottemperanza delle Leggi vigenti in materia di benessere animale e di lotta al randagismo. Il proprietario, provvedendo al ritiro dell'animale, corrisponderà le spese inerenti la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché le spese di profilassi, cure mediche ed eventuali interventi chirurgici prestati perché necessari alla salute del cane su indicazione del veterinario.

L'importo della retta giornaliera da corrispondere da parte del privato proprietario del cane riconsegnato sarà di 5,00 € per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura; l'importo delle spese mediche, chirurgiche e profilattiche da rimborsare sarà pari alle fatture del veterinario e dei medicinali usati, oltre alle spese per eventuale sterilizzazione.

ART. 6

L'Associazione potrà ospitare cani di cittadini residenti nel comune che vogliano dimetterne la proprietà. L'accoglienza del cane è subordinata all'autorizzazione del comune convenzionato di residenza del proprietario ed all'impegno scritto del proprietario a corrispondere all'Associazione una quota di 5,00 € per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura oltre ad eventuali spese di profilassi, cure mediche o chirurgiche necessarie a parere del veterinario ed eventuale sterilizzazione. In caso di insolvenza da parte del proprietario, il Comune collaborerà con l'Associazione per IL RECUPERO CREDITI. L'Associazione potrà a suo insindacabile giudizio, non accettare il rapporto con il proprietario. Al ricevimento avvenuto del cane, l'Associazione opererà come da ART. 2 - 4.

ART. 7

L'Associazione garantirà assistenza sanitaria a favore degli animali, a qualunque titolo ospitati, praticando sia in proprio sia con servizio veterinario, profilassi e cure prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del servizio Veterinario dell'ASL competente. Nel caso di un cane ospitato di sesso femminile, l'Associazione, allo scopo di controllare la popolazione canina, anche secondo la direttiva della Legge 281/91, farà praticare la sterilizzazione da medico veterinario. Lo stesso trattamento sarà riservato ai cani femmina identificati con microchip per i quali non sia stato possibile risalire al proprietario, oppure nel caso in cui il proprietario non ne abbia rivendicato la proprietà entro 60gg. Le spese di sterilizzazione saranno a carico del Comune.

Per un valore medio stimato di 200€/cane all'anno, l'Associazione provvederà a proprie spese a:

- ⇒ vaccinazione/richiami vaccinali annuali
- ⇒ profilassi filaria e relativa diagnostica (test)
- ⇒ profilassi parassiti interni ed esterni (vermi, zecche, pulci, altro)
- ⇒ terapie a breve termine
- ⇒ terapie a lungo termine (farmaci, integratori e alimentazione specifica adeguata)
- ⇒ terapie riabilitative fisiche e comportamentali per garantire il benessere dell'animale durante la permanenza nella struttura e per favorirne l'adozione
- ⇒ trasporto veterinario/clinica veterinaria
- ⇒ smaltimento spoglie dei cani deceduti in canile

ART. 8

La fatturazione delle spese veterinarie (compresi ARTT. 6, 7) verrà gestita a discrezione del Comune:

(barrare una delle due voci)

☒ Rimborso tramite l'Associazione

☐ Fatturazione diretta dal Veterinario

In caso di Rimborso tramite l'Associazione, il comune, previa richiesta documentata, corrisponderà all'Associazione il rimborso delle spese mediche o chirurgiche che si fossero rese necessarie, sia per cani consegnati ammalati e/o feriti, sia nel caso in cui detti interventi si rendessero necessari nei periodi successivi al ricovero. La decisione di cura o intervento è di competenza del Veterinario dell'Associazione. Le fatture delle spese veterinarie riporteranno il numero di microchip del cane affinché sia garantito che si tratti di cane proveniente dal comune.

ART. 9

L'Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei randagi. Il servizio è diretto ai comuni e ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale dei vaganti catturati e ricoverati presso la struttura. L'Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell'animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la pro-socialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento.

Grazie a questo servizio il comune vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri.

ART. 10

L'Associazione eroga il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affido un cane custodito presso il rifugio dell'Associazione. In questo caso l'Associazione offre il servizio di consulenza sul comportamento, educazione e gestione in ambiente domestico a coloro che ne facessero richiesta entro il primo mese dall'adozione. Il servizio, svolto da personale qualificato, costituisce un incentivo per il privato a rivolgersi a personale esperto per la gestione di piccole problematiche prima che queste diventino insostenibili e potenziale causa di rientro in canile.

Il Comune potrà pubblicizzare il servizio ai propri cittadini al fine di contribuire alle campagne di affido dei propri randagi. I cittadini adottanti, all'occorrenza, contatteranno direttamente l'Associazione per organizzare gli appuntamenti.

L'Associazione compirà ogni ragionevole sforzo per contribuire alla riuscita dell'adozione.

ART. 11

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

I comuni hanno oggi delle responsabilità nei confronti dei cittadini in materia di formazione e informazione per consentire ai proprietari di cani di essere responsabili del proprio animale e soprattutto in grado di costruire con esso un adeguato rapporto di vicendevole arricchimento. La nostra Associazione si propone, attraverso il proprio personale specializzato, di fornire al Vostro Comune tutti i servizi a valore aggiunto

necessari. I dettagli della convenzione sono inviati in allegato. La sottoscrizione dei servizi a valore aggiunto è del tutto opzionale.

(barrare una delle due voci)

☐ Desidero I Servizi a Valore Aggiunto

☒ Non Desidero I servizi a Valore Aggiunto

ART. 12

COSTI

Il comune corrisponderà all'Associazione

a) Per il servizio di Ricovero, Mantenimento e Cura:

- **L'importo forfettario annuale di € 0,45 per abitante, calcolato moltiplicando 0,45€ x il numero di abitanti residenti al 31.12.2022, fino ad un massimo di 3 cani presenti in struttura.** In caso di convenzione pluriennale, il costo verrà ricalcolato in base al numero degli abitanti aggiornato al 31.12 di ogni anno.
- **L'importo di € 1,00 giornaliero per ogni cane presente in struttura oltre a 3, per tutto il periodo di ricovero, nel caso siano presenti 4 o più cani.**

Il pagamento dell'importo forfettario annuale verrà richiesto dall'Associazione, mediante l'invio di regolare fattura, in un'unica soluzione alla scadenza del primo trimestre (31 Marzo) oppure, su richiesta specifica del Comune, con scadenze semestrali o trimestrali;

La quota relativa ad un'eventuale presenza di 4 o più cani verrà addebitata con scadenze trimestrali.

Per maggiore trasparenza, le fatture saranno accompagnate da un documento riassuntivo la movimentazione dei cani relativo alla fattura stessa.

b) Per i Servizi a Valore Aggiunto (opzionale):

In caso vengano sottoscritti i Servizi a Valore aggiunto, l'importo annuale verrà calcolato in base alla seguente tabella e dovranno essere rinnovati separatamente dalla presente convenzione (vedasi i dettagli nell'allegato):

FASCIA CONTRIBUTIVA	POPOLAZIONE [abitanti]	CONTRIBUTO ANNUO
1	< 1000	€500,00
2	1001 – 2000	€550,00
3	2001 – 4000	€600,00
4	4001 - 6000	€650,00
5	> 6000	€700,00

- ⇒ Gli importi di cui l'Art. 8 verranno richiesti dall'Associazione corredati da regolare documentazione.
- ⇒ Gli importi suddetti sono al netto IVA.

- ⇒ Gli importi dovuti dovranno essere saldati entro 30gg d.f. f.m.
- ⇒ Nel caso di mancato pagamento, l'Associazione si riserva la facoltà, previo avviso via mail, di sospendere il ricevimento dei cani avviati al suo rifugio dal comune fino all'estinzione del proprio credito dandone avviso all'ASL competente.

Il comune si impegna a corrispondere gli importi relativi al servizio di custodia e mantenimento anche dopo la scadenza della convenzione, se presso la struttura dell'Associazione in tal momento risulteranno cani presenti: l'importo sarà commisurato al periodo di permanenza dei cani oltre la scadenza.

ART. 13

La durata della presente convenzione è fissata, a partire dal 1° Gennaio 2023, in:

(barrare una delle tre voci)

☐ 1 anno

☐ 2 anni

☒ 3 anni

ART. 14

La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d'altro tipo potrà essere posto a carico dell'associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti.

L'eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d'uso. La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti.

Per il Comune di Cressa

Per l'Associazione "Canile Rifugio Paquito"

Il Sindaco

(Mauro Gattoni)

Mauro Gattoni

